



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da TRUPO GIUSEPPE e FINAMORE MARIA GIUSEPPA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sugli stessi stesso, nelle forme del piano del consumatore;
- considerato che nella specie è pacifico che si verta in ipotesi di piano del consumatore, non essendo i debiti contratti riconducibili ad attività di impresa;
- rilevato che ai sensi dell'art. 12bis il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 la proposta si deve fondare su *"di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali....."*, specificando che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione"* dovendosi in merito avere *"riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che *"con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento"*;
- posto che la proposta debba essere corredata da una compiuta relazione particolareggiata e che dia contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista all' uopo incaricato, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata anche alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- Rilevato che la proposta prevede, a fronte di una complessiva debitoria di € 89.298,16, specificamente:

1) utilizzo di quota parte dello stipendio mensile della Finamore (circa € 1.500,00) e della pensione di invalidità percepita (attualmente per € 282,00 circa) e di quella di vecchiaia a percepirsi dal Trupo (dall'ottobre 2019 e per € 1.362,00 circa) a garanzia dei pagamenti;

2) pagamento dei crediti prededucibili (avvocato incaricato e professionista OCC);

3) pagamento integrale della sorte capitale, oltre interessi vantata dal creditore BPER s.p.a. <creditore ipotecario>, con moratoria di un anno ai fini dell'inizio del termine dei pagamenti; il tutto per un totale di € 40.000,00 da estinguere in 60 mesi dalla scadenza della moratoria

4) pagamento del 35% della sorte capitale del creditore DO BANK, e per un importo di € 13.912,00, da estinguere in 60 mesi;


e pagamenti di € 280,00 mensili e per un anno ed a favore della Do Bank, e di somme progressivamente superiori per i pagamenti successivi (da € 525,00 mensili, sino ad € 714 mensili) a favore del creditore ipotecario BPER spa;

La durata complessiva del piano è, incluso il periodo di moratoria, di 72 mesi

I proponenti hanno precisato che non appare opportuno procedere alla liquidazione dei beni immobili, e stante il consistente deprezzamento (fino ad € 36.000,00 e con possibilità di riduzione dell' offerta sino ad € 27.000,00) del prezzo base di gara, conseguente ai molteplici tentativi espletati e con gare andate deserte.

Emerge con tutta evidenza che la finalizzazione della proposta, è volta anche a preservare la titolarità dell' immobile adibito ad abitazione familiare, essendo anche state rappresentate specifiche esigenze di tutela del nucleo familiare di specie <spese universitarie per le figlie, e spese per le esigenze di vita quotidiane>, condizioni che peraltro hanno indotto i proponenti a sovrindebitarsi.

Il piano quindi concerne un pagamento rateale con disponibilità delle somme dal reddito mensile percepite ed a percepirsi dal Trupo e dalla



Finamore, che dovrebbero coprire l'intero fabbisogno del piano e nell'arco temporale indicato.

Devesi comunque rilevare che pur essendo <come si verifica in una molteplicità di casi> la proposta e piano proprio finalizzata ad evitare che possa essere venduta la casa familiare nella procedura esecutiva <e con detrimento rispetto alle specifiche esigenze familiari rappresentate> quanto specificamente previsto nella disposizione sopra richiamata <e la chiara portata e *ratio* dell'art. 7 così come sopra esplicitata> non consente di poter accedere a proposte che non siano supportate dalla specificità nella valutazione comparativa di cui all'art. 7 richiamato, e che contengano motivate e riscontrate e riscontrabili valutazioni sulla alternativa liquidatoria, quale nell'ipotesi da configurare <e motivatamente, e con specifico riferimento ai valori di realizzo degli immobili> in termini maggiormente favorevoli per i creditori.

Nella specie è stata proposta la soddisfazione del creditore ipotecario sì al 100% degli importi di spettanza e con inclusione degli interessi, ma in un arco temporale di complessivi 72 mesi, quindi 6 anni <uno per la moratoria, più 5 anni con pagamento rateale del residuo>.

Il creditore chirografario sarebbe invece soddisfatti in un arco temporale di 5 anni


-considerato che il professionista incaricato per la asseverazione, ha reso parere favorevole;

- rilevato che il medesimo professionista ha formulato valutazioni in ordine alla convenienza dell'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei proponenti, evidenziando le condizioni critiche del mercato immobiliare di riferimento, ed in particolare il valore dell'ultimo prezzo base di gara <come sopra rilevato pari ad € 36.000,00 e quindi € 27.000,00 con offerta in riduzione>, potendosi inferire che il creditore ipotecario in caso di vendita coatta dell'immobile ed ai valori indicati, rischierebbe di ricavare somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle oggetto di proposta (€ 40.000,00);

- considerato che occorre anche valutare la proiezione temporale del piano, al cospetto della relativa possibilità di far fronte ai pagamenti oggetto di proposta;

- considerato che il piano prevede quindi l'integrale soddisfacimento del credito del creditore ipotecario, sia pur in un arco temporale di 6 anni;

- rilevato comunque che deve essere vagliata la compatibilità di tale previsto arco temporale rispetto alle esigenze di soddisfazione dei creditori, pur dovendosi tenere in considerazione la causale del credito ipotecario, che



rinviene da contratto di mutuo, contratto che prevede la relativa rateizzazione nel tempo, dovendo comunque la dilazione di pagamento prevista essere compatibile con i tempi di adempimento del mutuo <essendo anche prevista la moratoria di un anno nei pagamenti del creditore privilegiato>;

- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva di soddisfacimento e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;

- rilevato che sono state rese specifiche valutazioni in ordine alla probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria;

- rilevato che è stato evidenziato che pur riscontrandosi garanzie patrimoniali immobiliari, i valori di realizzo dei beni di proprietà dei proponenti risultano essere inferiori rispetto alle prospettive di soddisfazione (integrale) del credito del creditore ipotecario, e che quindi in caso di eventuale liquidazione coattiva;

- evidenziato che con riferimento al piano di specie devono anche essere formulate riflessioni e valutazioni critiche con riferimento a quanto oggetto di recenti orientamenti giurisprudenziali, anche con particolare riferimento alla durata del piano, avendo la normativa di cui alla legge 3/2012, portato ad esprimere orientamenti eterogenei, conseguenti alla mancanza di definizione di alcuni aspetti di disciplina che rendono difficoltosa la valutazione delle singole fattispecie, rimettendo quindi al Giudice il compito di fornire appositi orientamenti;

- considerato che comunque la tutela dei creditori non risulta essere pretermessa o subvalente, rispetto alle possibilità date per risolvere la crisi economica del consumatore o del piccolo imprenditore;

-Considerato che comunque ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della l. cit: *"la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"*.

- rilevato che la proposta/piano prevede la moratoria annuale nel pagamento del creditore prelazionario;

- considerato comunque che la previsione della moratoria, comporta verifiche di compatibilità <anche per il diverso ordine dei pagamenti così come proposti, e con anteposizione e preferenza del pagamento dei creditori chirografari> con il principio della *par condicio*, dovendosi acquisire al riguardo, le correlate determinazioni e valutazioni sul punto del creditore prelazionario coinvolto;



deve anche rilevarsi che la posizione del prelazionario viene prioritariamente preservata e tutelata dalla stessa normativa e per quanto specificamente previsto ex art. 7 e dal quale si desume che il medesimo debba essere soddisfatto al 100%, e laddove il valore di liquidazione dell' immobile risulti essere comunque pari o superiore agli importi da corrispondere al prelazionario medesimo


Nella specie quindi non rileva solo la valutazione della alternativa liquidatoria, in quanto riveniente dal disposto dell' art. 7, e la cui valutazione è stata compiuta espressamente dall' asseveratore, ma la questione del beneficio prioritario da riconoscere al creditore ipotecario/prelazionario, e nell' ambito del piano proposto

Quanto innanzi dovrà essere oggetto di valutazione ai fini dell' eventuale omologa della proposta così come formulata, posto peraltro che tale proposta deve essere comunque <per quanto ex lege previsto> portata a conoscenza dei creditori.

Peraltro può anche rilevarsi <ma tanto non assume valenza dirimente ai fini della decisione del caso di specie> che secondo recenti arresti giurisprudenziali, se pur la legge 3/2012 non pone un limite temporale al piano del consumatore, occorrerebbe far riferimento, ai fini delle valutazioni di ammissibilità, ai molteplici arresti della giurisprudenza di merito che ritengono quale limite temporale di esecuzione del piano, il quinquennio (la nota pronuncia a SSUU n. 1521/2013 nel definire la causa concreta del concordato, ha individuato nella durata ragionevolmente breve della esecuzione del piano, e nella soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari <salva la degradazione in caso di incapacienza del bene liquidato> e anche minimale dei creditori chirografari, gli elementi essenziale ai fini della risoluzione della crisi), e tanto per esigenze di conformazione al principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione, ed in particolare con riferimento a ragioni connesse alla prevedibilità della esecuzione del piano, ed anche di ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori.

Per tali motivi è stato fatto richiamo alla durata quinquennale ai fini della ammissibilità del piano.

Tanto è stato ritenuto anche perché una durata troppo protratta dell' esecuzione del piano, può porre serie questioni in ordine alla prevedibilità di soddisfazione dei creditori, ed atteso che più è protratta nel tempo l' esecuzione, maggiore è l' alea nell' effettivo adempimento.



- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 12bis Legge n. 3/2012, dovendo comunque essere compiute successive valutazioni all' esito degli adempimenti previsti e di eventuali questioni a dedursi per quanto previsto ex art. 12bis della legge;

- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;

P.Q.M.

FISSA ex art. 12bis comma I° legge n. 3/2012, l' udienza del 3/10/2019 ore 10,30, per la comparizione dei proponenti e del Professionista incaricato disponendo, a cura del Professionista incaricato, la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima della suddetta udienza.

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera,25/6/2019

Il Giudice

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi **6 LUG. 2019**
IL CANCELLIERE